

Disabilità i diritti

ONU 2006

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

In Italia - ratifica con la legge n. 18 del 03/03/2009

Importante cambiamento culturale:

**dal modello medico – incentrato sulla malattia
al modello biopsicosociale – incentrato sulla
persona e i suoi diritti**

**Nella definizione della disabilità, trattata come un
concetto in evoluzione ... si definisce “*risultato
dell’interazione tra persone con minorazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine e
barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la
loro piena efficace partecipazione nella società su
una base di parità con gli altri*”**

Fra i principi

Rispetto per la dignità, autonoma personale ...

Non discriminazione

Piena partecipazione nella società

**Rispetto per la differenza e accettazione delle
persone con disabilità come parte della diversità
umana e dell'umanità stessa**

Parità di opportunità

Accessibilità

Parità uomini e donne

Rispetto minori con disabilità

**Obbligo degli stati sottoscrittori di garantire e
promuovere la piena realizzazione dei diritti ...**

Aspetto innovativo è

Riconoscere “*gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità*”

inoltre la persona disabile deve “*avere l’opportunità di essere coinvolta attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente*”

I primi cinque articoli della Convenzione contengono i principi e le norme generali che vengono a definire l'impianto generale del documento

Articolo 1 - Scopo

- 1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.**
- 2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.**

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

“**Comunicazione**” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;

“**Il linguaggio**” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

Articolo 2 – Definizioni

“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

Articolo 2 – Definizioni

“**Accomodamento ragionevole**” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

“**Progettazione universale**” indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

L'articolo 3

richiama i diritti fondamentali che preservano la dignità e che sono tali per tutti: uomini, donne e bambini.

L'articolo 4

richiama gli obblighi generali, ovvero fa riferimento ad un impegno reale dei Governi degli Stati che ratificano la Convenzione nel creare le condizioni affinché i diritti delle persone disabili vengano promossi e tutelati

L'articolo 5

ribadisce che le persone non siano discriminate sulla base della disabilità e possano godere degli accomodamenti ragionevoli e di misure specifiche che perseguano l'uguaglianza

II DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA'

Come si determina?

Vi sono articoli distinti a ogni tema

Art. 10 - diritto alla vita

Art. 11 - bisogno di protezione nelle situazioni di rischio

Art. 15 e 16 – protezione in determinati momenti storici e politici

Art. 22 e 23 – diritto alla vita privata

Art. 25 – diritto alla salute

UN RICHIAMO ALL'ART.24

Fondamentale il binomio Istruzione/Educazione

... la conoscenza non può che avvenire all'interno di un contesto educativo che attribuisce significati agli apprendimenti, li umanizza, li personalizza

Alcuni principi:

- **il potenziale e l'autostima**
- **gli standard minimi che l'organizzazione scolastica deve rispettare per assicurare pari opportunità**
- **l'acquisizione di competenze spendibili nella quotidianità,**
- **utilizzo di facilitatori (persone quali i lettori o sussidi tecnologici).**
- **assicurare l'accesso alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale e all'Università**

UN RICHIAMO ALL'ART.19
Vita indipendente e inclusione nella comunità

Diritto a vivere nella società

Scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere,

Accesso a servizi a domicilio o residenziali ed altri servizi di sostegno, assistenza personale necessaria per consentire di rimanere inseriti nella società e non venir isolati,

Vedi anche Leggi 104/92, 162/98 e 328/2000

I problemi legati alle risorse disponibili

UN RICHIAMO ALL'ART. 27 lavoro e occupazione

«Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità...»

In Italia si è iniziato a sostenere l'inserimento lavorativo delle persona con disabilità nel 1968 (legge 482) oggi abrogata e sostituita con la legge 68 del 12/03/1999.

Assicurare:

Impiego sul lavoro a fianco di persone non disabili, non discriminazione, pari opportunità, formazione, tutela ...

UN RICHIAMO a...

Art. 6

Donne con disabilità

ART. 7

minori con disabilità

ART. 22

Rispetto della vita privata

ART. 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

ART. 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport